

Ordinanza num.14



Data adozione 14/04/2020

COPIA

COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità l' 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale pandemica;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 33 del 20 marzo 2020 " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";

Richiamata la propria ordinanza n. 12 del 24 marzo 2020 " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Chiusura parchi, giardini pubblici e aree verdi aperti al pubblico, chiusura cimiteri comunali, sospensione mercati, posteggi isolati e mercati agricoli";

Visto il Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 655 del 25 marzo 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020 che dispone la proroga fino al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 8, 9, 11 e 12 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti;

Dato atto che nel D.p.c.m. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

Considerato che lo stesso d.p.c.m. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato altresì che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Silea e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del d.p.c.m. citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 03 aprile 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";

Richiamata la propria ordinanza n. 13 del 6 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Chiusura parchi, giardini pubblici e aree verdi aperti al pubblico, chiusura cimiteri comunali, modalità di effettuazione dei mercati, posteggi isolati e mercati agricoli.";

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 8 aprile 2020, che sostituisce la precedente del 1 aprile 2020, avente ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione", nelle parti in cui alla lettera:

- A, punto 2 "Natura e durata delle indicazioni emergenziali", dispone che "Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni qui fornite";

- E, punto 1 "Conferimento al cimitero " dispone che " onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, bisognerebbe prevedere che l'arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l'obiettivo di minimizzare l'assembramento di persone, derivante da diverse sepolture o cremazioni";

- G Cimiteri,

punto 1, dispone che "i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori";

punto 6, dispone che "Andrebbe temporaneamente sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.";

Richiamato in particolare il punto 1 lettera b) dell'ordinanza regionale 40/2020, che dispone il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;

- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

- per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al punto k) e dell'allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio comunale e provinciale;

Ritenuto, quindi:

- mantenere la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, con la sospensione di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.

- prevedere che l'arrivo di trasporti funebri in cimitero debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l'obiettivo di minimizzare l'assembramento di persone, derivante da diverse sepolture o cremazioni”;

- al fine di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale ogni occasione di possibile contagio, ammettere nei cimiteri comunali la presenza di massimo 10 persone in fase di commiato per ciascun defunto, escluso nel conteggio il personale cimiteriale;

- disporre che le persone ammesse al mesto saluto debbano mantenere adeguata distanza tra loro (almeno 1 metro) e laddove ciò non possa essere garantito, per motivi di salute o a causa del sostegno da fornire a persone in stato di prostrazione, debbano essere usati dispositivi di protezione individuale adeguati.

Ritenuto inoltre consentire l'effettuazione dei mercati, posteggi isolati e mercati agricoli del territorio comunale per la sola vendita di generi alimentari, ad eccezione dei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020, subordinatamente alle condizioni sopra citate di cui all'ordinanza regionale n. 40/2020;

Ritenuto inoltre, al fine di evitare assembramenti, idonei a determinare la diffusione del contagio, di mantenere la chiusura al pubblico dei parchi, giardini e aree verdi aperti al pubblico, o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività di qualsiasi natura, siti nel territorio comunale;

Dato atto che l'inottemperanza della presente ordinanza comporta l'applicazione, salva la sussistenza di più grave fattispecie penale, dell'art. 650 c.p.;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

- 1) di approvare le premesse quali parti integranti del presente atto;
- 2) di mantenere la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, con la sospensione di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.
- 3) di prevedere che l'arrivo di trasporti funebri in cimitero debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l'obiettivo di minimizzare l'assembramento di persone, derivante da diverse sepolture o cremazioni";
- 4) al fine di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale ogni occasione di possibile contagio, di ammettere nei cimiteri comunali la presenza di massimo 10 persone in fase di commiato per ciascun defunto, escluso nel conteggio il personale cimiteriale;
- 5) che le persone ammesse al mesto saluto debbano mantenere adeguata distanza tra loro (almeno 1 metro) e laddove ciò non possa essere garantito, per motivi di salute o a causa del sostegno da fornire a persone in stato di prostrazione, debbano essere usati dispositivi di protezione individuale adeguati.
- 6) di consentire l'effettuazione dei mercati, posteggi isolati e mercati agricoli del territorio comunale per la sola vendita di generi alimentari, ad eccezione dei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020, subordinatamente a quanto di seguito indicato:
 - perimetrazione dell'area interessata;
 - presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
 - sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
 - per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al punto k) e dell'allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;

punto K dell'ordinanza regionale 40/2020: k. in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;

Allegato 5 del DPCM 10.04.2020 : Misure per gli esercizi commerciali

1. *Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.*
 2. *Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.*
 3. *Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.*
 4. *Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.*
 5. *Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.*
 6. *Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.*
 7. *Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:*
 - a) *attraverso ampliamenti delle fasce orarie;*
 - b) *per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;*
 - c) *per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.*
 8. *Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.*
- 7) al fine di evitare assembramenti, idonei a determinare la diffusione del contagio, di mantenere la chiusura al pubblico dei parchi, giardini e aree verdi aperti al pubblico, o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività di qualsiasi natura, siti nel territorio comunale.

Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze;

Si dà atto che la presente ordinanza:

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Treviso;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet comunale, ed ha validità fino al 3 maggio 2020 salvo proroga con analoga ordinanza.

Le disposizioni del presente provvedimento perdono efficacia a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni statali o regionali più restrittive.

La vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza è attuata dagli organi di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 e ss c.p.p..

IL SINDACO
Dott.ssa Rossella Cendron

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....